

t

OMISSIS

La Commissione propone al *plenum* di approvare la seguente delibera:

«Il Consiglio,

letto il resoconto redatto dal magistrato della Segreteria all'esito dell'incontro dello Steering Committee della istituenda Rete dei Consigli della Magistratura e dei Services Courts europei tenutasi il 30 gennaio 2004 a Bruxelles in cui si legge:

“La delegazione consiliare composta dal Presidente della Sesta Commissione, prof. Luigi BERLINGUER, dal Cons. Giuseppe SALME', componente della Sesta Commissione, e dal magistrato segretario dott.ssa Maria Antonia GARZIA ha partecipato, in esecuzione della delibera consiliare del 19 novembre 2003, alla riunione tenutasi il 30 gennaio 2004 in Bruxelles del Gruppo di Lavoro (draft Steering Committee) costituito in esito alla Assemblea della costituenda Rete del 14 e 15 novembre a L'Aja.

Erano presenti per il Belgio Pristine KLOECK e Marc BERTRAND, per la Francia Valere TURCEY e Dominique ROUSSEAU, per l'Irlanda Brendan RYAN e Molyng RYAN, per la Spagna Javier PARRA GARCIA e Javier LAORDEN FERRERO, per l'Olanda Bert VAN DELDEN, Marlies BOUMAN ed Edwin NOPPEN.

La riunione era presieduta dal Segretario provvisorio, nominato nell'incontro di novembre a L'Aja, Bert Van DELDEN.

In apertura dell'incontro il Prof. BERLINGUER rappresentava ai presenti la necessità di confermare la data definitiva dell'Assemblea Generale della costituenda Rete ai fini della sottoscrizione dello Statuto, prevista per il 20 e il 21 maggio 2004, preannunciando nella medesima occasione un incontro con il Presidente della Repubblica, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Italiano.

Il Segretario Bert Van DELDEN è passato poi ad esaminare le questioni poste all'Ordine del giorno della riunione soffermandosi sulla determinazione delle lingue da impiegare nel corso delle riunioni e concordando con i presenti che le stesse sarebbero state indifferentemente l'inglese e il francese. I presenti hanno poi evidenziato come dovesse essere competenza dello Steering Committee la programmazione dei lavori della istituenda Rete nell'arco temporale di riferimento compreso tra le due Assemblee di L'Aja e di Roma, sviluppando anche le iniziative avviate nel corso della prima Assemblea. In merito all'assetto della Rete (ed alla sua definizione in sede statutaria) il prof. BERLINGUER ha d'altronde evidenziato che la sua stessa vita, non soltanto nella fase di costituzione, ma anche nel prosieguo sarà regolata e orientata dalle determinazioni dello Steering Committee (o Comité de Pilotage), nella sua composizione definitiva, considerato che appare verosimile che l'Assemblea Generale si riunisca mediamente una volta l'anno, non potendo così determinare le scansioni vitali della Rete.

I partecipanti all'Assemblea, e in particolare Marc BERTRAND per il Belgio, hanno concordato con siffatta impostazione.

Con riguardo alla composizione definitiva dello Steering Committee il prof. BERLINGUER ha evidenziato che lo stesso sarà eletto nella sede romana, in occasione dell'Assemblea Generale, così come le altre cariche della Rete, che avrà così il suo assetto definitivo.

Si è poi posto il problema di valutare l'attribuibilità della qualità di membri della Rete, in occasione della Assemblea di fine maggio a Roma, ai Paesi per i quali è previsto l'ingresso nell'Unione per i primi giorni di maggio. In particolare è stato da taluno evidenziato che, da un primo esame degli ordinamenti giuridici dei predetti Paesi, è emerso come, per alcuni di essi, sia già rinvenibile un sistema di autogoverno della magistratura provvisto di quelle garanzie di autonomia e indipendenza dagli altri Poteri dello Stato che costituisce condizione essenziale per diventare membro della istituenda Rete. La circostanza assume rilievo anche ai fini della possibilità di prevedere che almeno uno di siffatti Paesi possa essere rappresentato all'interno dello Steering Committee.

Moling RYAN, della delegazione irlandese, ha richiamato l'attenzione sulla necessità che lo Steering Committee non abbia una composizione eccessivamente allargata e ciò anche al fine - circostanza sottolineata pure dal prof. BERLINGUER - di bilanciare adeguatamente rappresentatività ed efficienza.

Marc BERTRAND, della delegazione Belga, proponeva di portare il numero attuale dello Steering Committee da sei unità a sette (ivi compreso il Segretario e il Presidente della Rete). Di analogo avviso era pure Moling RYAN, che riteneva maggiormente utile mantenere l'attuale composizione (anche con riguardo ai Paesi rappresentati) aggiungendo un'unica unità.

Si è tuttavia evidenziato, in special modo da parte delle delegazione Belga, che il nodo preliminare da sciogliere attiene alla necessità, o meno, di intervenire ulteriormente sulla bozza di statuto che non prevede un limite massimo di componenti, ma solo un limite minimo (appunto sei unità).

Taluno (PARRA GARCIA), infatti, sosteneva che la mancata fissazione di un limite massimo nella indicazione del numero dei membri dello Steering Committee avrebbe potuto in futuro creare dei problemi organizzativi in relazione alle possibili aspirazioni all'ingresso di altri e numerosi Paesi membri; altri (VAN DELDEN) sottolineava invece che fosse sufficiente una mera "raccomandazione" nel senso del non superamento di un predeterminato tetto massimo; un'ultima opinione (RYAN, Irlanda) era nel senso della assoluta necessità di inserire nella Carta un tetto minimo e un tetto massimo di partecipanti allo Steering Committee.

Sul punto il contrasto di opinioni era acuito dalla circostanza che il Presidente dello Steering Committee era probabilmente lo stesso Presidente dell'Assemblea Generale. La delegazione olandese evidenziava pure la necessità che venisse di volta in volta consentita la partecipazione al Paese ospitante l'incontro dello Steering Committee e la stessa gestione dell'Assemblea.

Invero la diversità di opinioni sulla questione della composizione numerica dello Steering Committee, così come su altre questioni di cui in seguito si dirà, traeva pure origine da un diverso convincimento circa la possibilità per lo Steering Committee di introdurre modifiche alla bozza di lavoro predisposta in occasione della prima riunione de L'Aja e in relazione alla quale era stato dato mandato all'organismo esecutivo. In particolare i rappresentanti della delegazione Belga ritenevano di sentirsi maggiormente legati al mandato dell'Assemblea de L'Aja mentre, ad esempio, la delegazione spagnola riteneva di potere porre nuovamente in discussione il documento, essendo la riunione di Bruxelles la prima occasione di incontro dopo la proposta di istituzione della Rete dei Consigli Superiori formulata a L'Aja.

Si è convenuto sulla possibilità di operare una serie di aggiustamenti alla prima formulazione della Carta, salva la necessità di approvare in via definitiva i cambiamenti proposti in occasione della Assemblea di maggio.

Con riguardo ai contenuti della Carta sono stati depositati due testi alternativi della delegazione Spagnola e della delegazione Irlandese contenente degli emendamenti alla iniziale proposta di Carta.

Gli emendamenti formulati dalla delegazione irlandese sono stati tutti approvati e concernevano questioni prettamente linguistiche e attinenti alla esatta formulazione dell'articolato in inglese.

Gli emendamenti spagnoli al preambolo della Carta concernevano la necessità di inserire un riferimento esplicito all'art. 2 del Trattato dell'Unione Europea che fissa come proprio obiettivo il mantenimento e lo sviluppo nei Paesi dell'Unione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, nonché all'art. 6 del medesimo trattato che pure si riferisce ai principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché, infine, ai principi contenuti nella Carta Europea dello Statuto dei Giudici.

L'emendamento è stato approvato.

Gli emendamenti spagnoli all'art. 1 concernevano la possibilità di introdurre "l'aspirazione al riconoscimento di una competenza consultiva" in capo alla istituenda Rete nelle decisioni dell'Unione concernenti la giustizia e l'indipendenza della Giurisdizione. In considerazione della difficoltà di alcuni membri dello Steering Committee di inserire

siffatta previsione, il Gruppo si è determinato nel senso di emendare l'articolo originario consentendo la possibilità di formulare proposte non soltanto ad Istituzioni nazionali , internazionali ed Europee, ma anche ad organizzazioni internazionali, ivi comprendendovi gli organismi dell'Unione ed escludendo l'espresso riferimento alla competenza consultiva della Rete.

L'emendamento spagnolo all'art. 2 della Carta concernente la “speciale attenzione” che la Rete riserverà all'implementazione e allo sviluppo dei principi inclusi nella Carta Europea dello Statuto dei Giudici è stato illustrato dalla delegazione proponente con riferimento alla necessità di assicurare ai massimi livelli il rispetto del principio dell'indipendenza della magistratura . L'emendamento non è stato approvato poiché era foriero di problemi per quei Paesi, come l'Italia, in cui l'indipendenza della magistratura è un principio applicabile indifferentemente ai magistrati degli uffici giudicanti come a quelli incardinati negli uffici requirenti. Si è anzi deciso, su proposta del dott. SALME', di inserire nel preambolo un riferimento alla risoluzione del Consiglio d'Europa sulla indipendenza dei Pubblici Ministeri.

In relazione ad alcuni passaggi dell'articolato la delegazione francese ha poi rappresentato che il frequente riferimento al “Potere giudiziario” avrebbe potuto creare dei problemi a livello di approvazione della Carta presso il Consiglio Superiore della Magistratura francese in quanto l'ordinamento giudiziario del predetto Paese non conosce il concetto di potere giudiziario, bensì quello di autorità giudiziaria. Si è pertanto proposto di eliminare i riferimenti all'espressione “potere giudiziario” sostituendolo con “giudiziario” tout court.

Con riguardo agli organismi che compongono la Rete si è verificata una diversità di opinioni in relazione ai poteri del presidente dell'assemblea, che contemporaneamente presiede lo Steering Committee, e con riguardo alla durata del predetto incarico. Laddove la presenza nello Steering Committee si prevede che debba durare due anni, la Presidenza dell'Assemblea è prevista della durata di un anno. La predetta circostanza non può essere neppure connessa, come rappresentava la delegazione olandese che aveva partecipato ai lavori preparatori della Carta, alla circostanza che annualmente l'Assemblea Generale si tiene in un Paese diverso e che il paese ospitante è quello cui fa capo il Presidente di volta in volta nominato. E' infatti ben possibile che la istituenda Rete ritenga necessario programmare più di una Assemblea per ciascun anno.

La durata dell'incarico del Presidente risulta invece connessa, come evidenziato dalla delegazione francese, al ruolo che si intende riconoscere al predetto organo; se si intende cioè attribuire al predetto organo non solo un ruolo di rappresentanza di tipo

onorifico, ma anche la possibilità di dirigere con efficienza lo Steering Committee è necessaria una certa continuità nell'incarico e, soprattutto, è necessario che la durata dell'incarico di Presidente coincida con quella di membro e Presidente dello Steering Committee (due anni).

Sul punto, fatta eccezione per la delegazione belga, contraria all'attribuzione di poteri particolarmente latenti al Presidente, si è registrato un generale consenso.

Non è stato accolto l'emendamento proposto dalla delegazione spagnola all'art. 6 concernente la possibilità di riconoscere il diritto di voto ai Paesi "Osservatori" (quei Paesi, cioè, che per il fatto di non prevedere un organismo di autogoverno della magistratura autonomo e indipendente dall'Esecutivo non possono assumere la qualità di membri della istituenda Rete) quando si adottino decisioni connesse all'attività dell'Unione Europea. Nella illustrazione dell'emendamento la delegazione spagnola ha evidenziato come l'intenzione sia quella di ottenere, per il tramite della partecipazione al voto pure dei Paesi "osservatori" la considerazione effettiva degli organismi europei in relazione a quelle richieste di cui la rete si faccia di volta in volta portatrice.

Alcune delegazioni, tra le quali quella irlandese, hanno evidenziato la difficoltà di contatto e di dialogo su siffatte tematiche con i Paesi non membri della Rete, mentre da parte di altri si è evidenziato come siffatta possibilità potrebbe consentire una illegittima interferenza dei governi di appartenenza nelle determinazioni della Rete. In particolare il prof. BERLINGUER ha evidenziato come la qualità di organismo indipendente si ponga in evidente contraddizione con la possibilità di fare partecipare alle decisioni che coinvolgono le istituzioni europee i Paesi che non hanno istituzioni di garanzia per la magistratura al loro interno. I Paesi osservatori potrebbero viceversa essere coinvolti nei gruppi di lavoro e in quella sede rappresentare il loro punto di vista laddove invece è corretto che le decisioni siano prese di volta in volta da organismi che possano qualificarsi per la loro totale indipendenza dai Governi dei singoli Paesi.

Si è pure proposta la possibilità di prevedere un voto consultivo dei Paesi osservatori su specifiche materie.

Con riguardo alla previsione di un Segretariato accanto alla figura del Segretario generale della Rete la delegazione spagnola si è resa portatrice di un emendamento volto a consentire la costituzione di uno staff stabile, di supporto al Segretario, durevole (durata prevista 5 anni rinnovabile). Nella illustrazione delle ragioni della proposta la delegazione spagnola ha evidenziato che siffatto staff migliorerebbe l'efficienza della Rete, opererebbe alle dipendenze del Segretario generale e del Presidente. Al fine di sgombrare il campo da possibili dubbi la delegazione ha poi evidenziato che l'esperienza non può intendersi

assimilabile a quella della Rete di formazione - il cui Segretariato è stato costituito presso l'ERA - perché in questo caso l'organismo che metterebbe a disposizione lo staff non sarebbe un soggetto privato, com'è l'ERA, ma un soggetto pubblico (un Consiglio Superiore della Magistratura di uno dei Paesi membri). Si tratterebbe di uno staff con competenze amministrative, così come se ne prevedono negli organismi europei.

La delegazione olandese e quella belga da subito non hanno condiviso la proposta non ritenendo rispondere a principi di efficienza la previsione di uno staff facente capo ad un Paese diverso rispetto a quello rivestente il ruolo di Segretario generale della Rete. Si rappresentava infatti che il Segretariato è un organo del Segretario generale e che la presenza di un Segretariato negli organismi europei è realizzata con la contestuale partecipazione di rappresentanze di tutti i Paesi. Lo staff si compone, cioè, di personale proveniente dai diversi Paesi, non ha un'unica provenienza. Si rappresentava inoltre che, soprattutto nella prima fase, la Rete dovrà avere una struttura di tipo “partecipativo”; si deve cioè evitare che i 25 Paesi dell'Unione, a vario titolo rappresentati come membri della Rete o come osservatori, soffrano eccessivamente del vincolo di appartenenza alla predetta Rete. La delegazione belga e quella irlandese hanno pure proposto di rivalutare la proposta spagnola in un secondo momento, dopo un biennio di assestamento che potrebbe valere a rendersi conto delle effettive esigenze di staff della Rete istituenda e successivamente al riconoscimento da parte dell'Unione Europea del ruolo che siffatta Rete andrà ad assumere.

Si intende cioè evitare che la Rete *ab initio* si qualifichi, in contraddizione con la sua natura di organismo indipendente e autonomo, e in ragione di una struttura forte e articolata, per essere principalmente un interlocutore privilegiato dell'Unione.

Pure la delegazione francese e quella irlandese si sono trovate d'accordo nel prevedere la necessità dell'abbinamento tra svolgimento delle funzioni di Segretario generale e esercizio delle competenze proprie del Segretariato.

Il Cons. SALME' ha poi accentrato l'attenzione sulla necessità di assumere delle determinazioni con riguardo alla possibile costituzione di gruppi di lavoro; ha così formalizzato la proposta di costituzione di alcuni gruppi di lavoro in materia di status dei magistrati, studio dell'organizzazione e dell'attività giudiziaria nei diversi Paesi, rapporti con l'Unione Europea, potere di autoregolamentazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Ha poi evidenziato come la responsabilità di un gruppo di lavoro con competenze di gestione del sito web, del settore tecnologico e della circolazione di informazioni, anche con riguardo alle iniziali competenze e necessità della istituenda Rete, ben potrebbe soddisfare le aspirazioni di quei Paesi che si sarebbero proposti per la

gestione, al proprio interno, del Segretariato della Rete, inteso come titolarità di competenze di staff e amministrative della Rete.

Con riguardo all'incontro programmato per maggio 2004 a Roma si è poi deciso di dividere il meeting in quattro sezioni e di prevedere che ciascuna di esse abbia un suo chairman; si è altresì valutata l'opportunità che una di siffatte sezioni sia presieduta da uno dei Paesi che entreranno a maggio a far parte a pieno titolo dell'Unione.

Nella riunione di maggio si costituiranno formalmente i gruppi di lavoro sulla base delle indicazioni fornite in ordine ai contenuti nel corso della riunione del 30 maggio (in particolare dalla delegazione italiana ma pure da altre delegazioni che hanno distribuito un elenco di temi possibili, in buona parte coincidenti con i primi); si forniranno delle possibili metodologie di approccio alle varie tematiche (funzionali ai diversi contenuti dei gruppi di lavoro).

Nell'ambito di siffatte tematiche proposte all'Assemblea verranno poi individuati due o tre temi che costituiranno oggetto di trattazione nel corso dell'anno.

Sul punto la delegazione francese ha evidenziato come sia opportuno evitare i grandi dibattiti politici sulle questioni di organizzazione giudiziaria, soffermandosi invece su questioni più concrete ed attuali.

All'esito dei lavori i componenti dello Steering Committee hanno convenuto tutti sulla necessità di un successivo incontro in Madrid, il 12 marzo 2004, per discutere principalmente sulle tematiche del ruolo e delle funzioni del Presidente dell'Assemblea e del Segretariato, nonché per definire l'articolato dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che si terrà a Roma nei giorni 20 e 21 maggio 2004.”

Rilevato che, come emerge dal resoconto sopra riportato, è stata fissata la data del 12 marzo 2004 per la successiva riunione del Comitato esecutivo provvisorio a Madrid, cui parteciperanno due componenti per ciascun Paese Membro e che dovrà lavorare alla messa a punto della Carta e sull'individuazione di tutte le problematiche connesse, in particolare in relazione a ruolo e competenze del Segretariato e della Presidenza dell'Assemblea, in vista della discussione che si svolgerà all'Assemblea Generale fissata in Roma il 20 e 21 maggio 2004.

Ribadito che l'iniziativa in oggetto costituisce un importante momento di integrazione e cooperazione nell'ambito dell'Unione Europea, giacchè, attraverso la costituzione di tale struttura permanente, è possibile contribuire efficacemente a creare un rapporto stabile e privilegiato con le istituzioni europee, in vista della creazione effettiva di uno spazio comune giuridico europeo.

delibera

- di prendere atto del resoconto;
- di ratificare le posizioni assunte dalla delegazione consiliare al Comitato esecutivo provvisorio della istituenda Rete dei Consigli della Magistratura e dei Services Courts europei tenutosi il 30 gennaio 2004 a Bruxelles ;
- di autorizzare la partecipazione del Consiglio Superiore della Magistratura al neo costituito Gruppo di Lavoro (draft Steering Committee) e in particolare alla riunione fissata per il 12 marzo 2004 presso il Consiglio della Giustizia della Spagna, mediante una delegazione costituita da tre Consiglieri, che saranno all'uopo individuati dalla Sesta Commissione, oltre a magistrati di supporto della struttura, autorizzando il relativo impegno di spesa per un importo di €5.000,00 per le spese di viaggio, oltre all'indennità di missione, spesa già prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.»

Uno dei tre relatori, prof. BERLINGUER, interviene sulla pratica e ricorda che tra breve sarà portata all'attenzione del *plenum* anche l'approvazione del programma dettagliato della seconda assemblea di questa Rete dei Consigli Giudiziari europei che si terrà a Roma il 20 e 21 maggio, dove sarà sancita formalmente la nascita della struttura. Ritiene opportuno precisare che si tratta comunque di una struttura "leggera", che pone in costante rapporto le diverse esperienze europee di autogoverno della magistratura e non ha nessuna ambizione di diventare un organo istituzionale dell'Unione, oppure di proporsi come alternativa alle esistenti strutture di governo. Si è voluto tuttavia porre in essere questo importante momento di coordinamento tra organi non ministeriali che rappresentano l'autonomia e l'indipendenza della magistratura anche dal potere esecutivo. I problemi della giustizia sono molto simili nei diversi paesi europei, ed anche per questo e' sembrato opportuno creare un coordinamento.

La seconda parte della delibera riguarda invece l'assunzione degli impegni derivanti dalla necessità di partecipare a una seconda riunione del Comitato esecutivo provvisorio che si terrà a Madrid il prossimo 12 marzo.

Propone i seguenti emendamenti:

- a) a pag. 26 penultimo capoverso sopprimere le parole da "preannunciando nella medesima occasione...." a " Magistratura italiana";
- b) a pag. 33 ultimo capoverso sopprimere le parole "Gruppo di Lavoro (draft Steering Committee)" e sostituirlo con " Steering Committe";
- c) a pag. 33 ultimo capoverso sostituire la cifra indicata (5000 euro) con 6000 euro.

Il PRESIDENTE afferma di aver apprezzato molto il fatto che si tratti comunque di una struttura "leggera ". Infatti in ambito internazionale i maggiori risultati si ottengono

proprio quando le delegazioni sono composte da poche persone. Sarebbe il caso che questo concetto venisse rispettato non solo in questa occasione, ma anche per gli altri incontri di carattere internazionale che richiedono la partecipazione dei consiglieri.

Il prof. DI FEDERICO, dovendo lasciare l'aula a causa di ragioni personali ed improrogabili chiede che la pratica relativa alla procura di Macerata venga trattata al suo rientro.

Il PRESIDENTE ne prende atto.

Il dott. SALME' precisa che la composizione della delegazione in questione è stata decisa tenendo in considerazione anche le composizioni delle altre delegazioni presenti. Quella italiana infatti risulta di composizione numerica pari alle altre.

Per quanto riguarda il merito della pratica fa presente che l'iniziativa della Rete ha registrato il totale appoggio del Commissario Europeo alla giustizia dott. VITORINO, oltre a quello di un significativo numero di stati membri dell'Unione, dimostrando così che non nasce con la volontà di contrapporsi ad organismi comunitari già esistenti. Si riscontrano alcune piccole difficoltà di realizzazione. Tali difficoltà e divergenze iniziali, rispetto alle quali la delegazione italiana intende svolgere un ruolo di mediazione, comunque potranno essere superate nella riunione di Madrid.

L'avv. BUCCICO dichiara che voterà in favore della proposta anche grazie alle precisazioni fatte dalla prof. BERLINGUER, riguardo all'assicurazione che questa nuova struttura comunque non potrà mai essere in contrasto con le politiche giudiziarie dei governi dei singoli paesi.

Il prof. BERLINGUER accoglie con convinzione la richiesta del PRESIDENTE per quanto riguarda la "leggerezza" della delegazione, precisando che in merito alla composizione di quest'ultima c'è un leggero condizionamento derivato dalla stessa Unione Europea. Accoglie anche l'invito dell' avv. BUCCICO, per quanto riguarda l'assoluta osservanza delle prerogative degli organi costituzionali europei, che tracciano le linee guida in materia di giustizia, come stabilito dal trattato. Ricorda comunque, come già fatto dal dott. SALME' che lo stesso commissario Europeo alla giustizia ha fortemente incoraggiato la nascita di questa istituzione, di cui finora si era sentita la mancanza.

Il PRESIDENTE pone in votazione la pratica che viene approvata all'unanimità nel testo emendato.

Si riprende la discussione della pratica della Sesta Commissione di cui alle pagine 2 e 19, precedentemente accantonata.

Il dott. SALVI propone il seguente emendamento:

A pagina 14, dopo le parole "...nella sua nuova formulazione ", e prima delle parole "Le questioni oggetto della pratica", aggiungere il seguente periodo:

“Completa il quadro della disciplina secondaria dei rapporti tra procuratore della Repubblica e magistrati del pubblico ministero, il riferimento - peraltro, generalizzabile a tutti uffici giudiziari - ai rapporti redatti dai dirigenti degli uffici nei casi previsti dalla legge e dalle disposizioni generali del Consiglio Superiore della Magistratura (quali la circolare consiliare sui pareri dei Consigli Giudiziari numero 1275 del 22 maggio 1985, modificata di recente con delibera del 30 luglio 2003, e quella sul passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa n. P-5157/2003 adottata con delibera del 13 marzo 2003), nonché nei casi di richieste specifiche del Consiglio stesso.

A pagina 17, al quinto rigo, dopo le parole " (articolo 16 comma 4 L.G. )" e prima del punto, aggiungere le seguenti parole:

" nonché con riferimento ai rapporti del dirigente nei casi sopra indicati ".

Pur condividendo totalmente la proposta ha ritenuto opportuno presentare questa integrazione che comunque completa il quadro dei rapporti tra magistrati del pubblico ministero, adeguandoli alla delibera del 13 marzo 2003.

Il dott. LO VOI afferma di condividere pienamente l'emendamento perché in una delibera "ricognitiva" della normativa esistente, l'indicazione di ulteriori circolari consiliari è certamente utile.

L'avv. BUCCICO dichiara che si asterrà dalla votazione.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta nel testo emendato che viene approvata con l'astensione dell'avv. BUCCICO.

OMISSIS